

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA-NAPOLI

RICORSO EX ART. 40 C.P.A.

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Per: L’Azienda Agricola Trotta Gerardo, con sede nel Comune di Acerno (SA) alla via Tenente D’Urso n.27/2, (P.IVA 05605850659) in persona del legale rapp.te Gerardo Trotta nato a Salerno (SA) il 03.04.1995 (C.F. TRT GRD 95D03H703D), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli- pec us01@pec.regione.campania.it.

E nei confronti di

-**De Donato Federica** (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell’omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell’allegato B Domande ammissibili e finanziabili n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI-PEC).

avverso e per l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari,

- del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania -pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020- recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente alla posizione n.207 (con punteggio di 71/100) dell’elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C) anziché nell’elenco (con punteggio 80/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse)

-di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto all’ammissione al beneficio richiesto con inserimento della domanda nell’elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

FATTO

-L'azienda Agricola Trotta Gerardo ha presentato la domanda di sostegno di cui al Bando Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 239 del 13.10.2017, per le seguenti tipologie di intervento:

- 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”.

–6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola” (all.1)

-La Domanda di Sostegno, recante numero 84250153073 è stata prodotta sul portale SIAN con n. di protocollo n° AGEA.ASR.2018.1171729 - 08/07/2018. (all.2)

- In fase di presentazione, il totale costo del progetto per cui era richiesto il contributo ammontava ad € **79.519,80** (comprensivo del premio ai sensi della Tipologia di Intervento 6.1.1. per euro 50.000,00) ed in termini di punteggio il progetto aveva una valenza pari a **71,00 punti**.

-Successivamente alla presentazione della Domanda di Sostegno il ricorrente si è reso conto di aver commesso un errore materiale (*rectius* palese) durante la fase di compilazione della Domanda di Sostegno.

-Pertanto, in data **2 febbraio 2019**, in virtù di quanto previsto dalle **Disposizioni attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.1)**, (all.3) pubblicate con Decreto Dirigenziale n° 31 del 14/07/2017 al **paragrafo 13.2.3, Correzione di errori palesi**, secondo cui: “Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente”, il ricorrente ha provveduto a segnalare l'errore palese e a chiederne la correzione, come da procedura prevista, inviando comunicazione a mezzo pec (all.3-bis).

-nella predetta comunicazione e istanza di correzione la ricorrente evidenziava che per mera svista in fase di compilazione della domanda **era stata omessa l'indicazione** al “*QUADRO H - Criteri di selezione e autovalutazione progetto*” e nell’ “*Allegato 30, Scheda tecnica punteggio*”, parte integrante della stessa Domanda di Sostegno, **del punteggio (9 punti)** relativo al criterio di selezione n. 5 “*Caratteristiche tecniche/economiche del progetto*”, per cui il punteggio totale di autovalutazione per tipologia intervento assommava effettivamente a 80/100 e non a 71/100, come erroneamente indicato nella domanda di sostegno.

- più in dettaglio la ricorrente evidenziava **che** “*come meglio esplicitato nella “RELAZIONE DESCRITTIVA AL BUSINESS PLAN – Progetto integrato giovani (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del PSR Campania 2014_2020” allegata al Business Plan recante CBP: 26123201874 nel capitolo 4 (alla pagina 13) “Programmi informatici e brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra”, nel progetto presentato è previsto un investimento immateriale atto ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole e ad ampliare i mercati di riferimento, facendo l’azienda parte della rete d’impresa CAMPANIA BIO. L’investimento previsto è la “Progettazione ed ideazione del Marchio aziendale, della linea packaging, sviluppo del catalogo dei prodotti aziendali in linea ed in grado di essere integrata alla rete d’impresa Campania Bio per politiche di sviluppo commerciale comuni”, preventivato al prezzo più basso dalla ditta Teletype di Oto Tortorella con sede nel comune di Ariano Irpino (AV), che costituisce condizione di premialità secondo il principio di selezione n° 5” e che “il punteggio relativo a tale principio di selezione, pari a 9 punti, è stato inserito nella tabella del capitolo Performace globale Business Plan (pagina 28/29), così come si evince dallo screenshot che segue”.*

-la ricorrente chiedeva, pertanto, “*la correzione del punteggio erroneamente inserito all’interno della Domanda di Sostegno con il valore pari a 80 punti così come riportato nella tabella che segue e meglio esplicitato nell’ “Allegato 30 - Scheda tecnica punteggio” rettificato ed allegato alla presente”.*

- con Decreto Dirigenziale n. 498 del 28/11/2019 avente per oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714”, la Regione Campania approvava la **graduatoria provvisoria provinciale (Salerno)**, dalla quale si evinceva che il progetto di finanziamento dell’azienda agricola era risultato ammesso attestandosi alla posizione n° **499** con punteggio totale pari a **66,00** e con spesa ammessa a contributo pari a **€ 27.418,00** rientrante nell’elenco A- domande ammissibili. **(All.4)**.

- Preso atto della succitata circostanza solo in tale sede, poiché nessuna comunicazione era pervenuta, e dato che sul portale SIAN non era stato caricato il verbale di valutazione della domanda (“c.d. Check list istruttoria”), al fine di conoscere le motivazioni che avevano indotto l’esaminatore a decurtare tanto la spesa ammessa quanto il punteggio, in data 12.12.2019 la ricorrente esercitava il diritto di accesso agli atti con contestuale richiesta di sospensione dei termini per la presentazione di

riesame ai sensi dell'art. 18 delle “*Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali*” (versione 3.0.) adottato con DRD n.97 del 13.04.2018. (All.5)

- Gli uffici regionali riscontravano la richiesta di accesso con comunicazione n. prot. 2020 0071742 del 04.02.2020, con allegata una “Relazione istruttoria” a firma del responsabile del procedimento Geom. Antonio Rizzo, dalla quale si evinceva la seguente motivazione “ *1. si precisa che a fronte di autovalutazione in domanda di punti 71, nel BPOL allegato alla domanda, il totale del punteggio indicato era pari ad 80, per la precisione si è rilevato che era stata omessa la voce relativa alla filiera corta equivalente a 9 punti. 2. Tra le sottovoci in domanda non sono state richieste Macchina per la Distribuzione Fitofarmaci e Trincia per la riutilizzazione della sostanza organica da chè sono stati detratti punti 14 relativi alle macchine innovative. 3. in conclusione in luogo dei richiesti 71 punti, sono stati attribuiti punti 66. Verifica voci di Spesa:1. Conseguentemente al taglio per errata sottovoce, si è determinata la riduzione della spesa ammissibile a contributo e rideterminazione, tra l’altro, anche delle spese generali, per il seguente risultato Spesa richiesta euro 34.966,51-spesa ammessa euro 27.418,00*”.(All.6).

- In buona sostanza il responsabile del procedimento prendeva atto della correzione di errore palese per cui attribuiva al progetto un punteggio massimo di 80 punti riconoscendo la premialità per la c.d. “filiera corta” di cui al criterio n.5 (punti 9) e tuttavia ne sottraeva 14 per la mancanza del requisito relativo alle macchine innovative di cui al requisito n.7, con attribuzione finale di 66 punti (71+9-14).

-In data 23 febbraio 2020 il ricorrente proponeva richiesta di riesame (all.7) così come previsto dalle Disposizioni generali summenzionate e dal “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”, adottato con DRD 106 del 20.04.2018, riguardante il mancato riconoscimento della spesa ed il taglio del relativo punteggio. (All.7-bis)

-In particolare, il ricorrente lamentava che:

- (i) non era stato ritenuto finanziabile un importo pari ad € **9.834,33**;
- (ii) erroneamente si era ritenuto di escludere complessivi **14 PUNTI** relativamente al **Criterio di selezione n. 7** – “*Introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno*” **PUNTI (6)** e “*Introduzione di macchine e attrezzature per tecniche di minima lavorazione e semina su sodo e/o attrezzature per ridurre le quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l’uso o la distribuzione*” **PUNTI (8)**.

- **Senza alcuna preventiva comunicazione**, la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria unica regionale definitiva con D.R.D. 157 del 3 agosto 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020, dalla quale si evince che all'azienda agricola Trotta Gerardo è stato attribuito un punteggio totale finale pari a **71 PUNTI**, con una spesa ammessa pari ad euro 34.966,51, e per l'effetto occupa la posizione **n° 207** dell'elenco delle Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria.(all.8)

-Dal punteggio e dalla spesa ammessa a finanziamento si deduce che il succitato riesame (all.7) è stato accolto, in quanto era stata riattribuita la spesa precedentemente tagliata e riconosciuti i 14 punti relativi al Principio di selezione n. 7 – *“Introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.”* **Tuttavia, non sono stati riconosciuti i 9 punti relativi al criterio n.5 per cui si era già chiesta correzione dell'errore palese, e che peraltro erano stati riconosciuti in sede di prima istruttoria come si evince dal provvedimento avente prot.2020 0071742 del 04.02.2020 (all.6). (Calcolo punteggio graduatoria regionale 66+14-9).**

-La collocazione in graduatoria ed il punteggio attribuito alla ricorrente, unitamente alla sua consequenziale esclusione dal finanziamento per carenza di fondi disponibili sono illegittimi.

-L'atto impugnato si configura come immediatamente lesivo poiché esclude la ricorrente dalle ulteriori fasi della procedura di finanziamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale in questione.

Tanto premesso, l'azienda ricorrente, così come rappresentata, domiciliata e difesa, propone il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

I-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Omessa Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'emanazione della graduatoria regionale unica definitiva, portante la detrazione di complessivi punti 9 in relazione ai criteri di selezione n. 5 (“Caratteristiche tecniche/economiche del progetto”) costituisce misura provvedimentale senz'altro destinata ad incidere negativamente, in maniera diretta, sulla sfera di interesse giuridico-patrimoniale dell'odierna ricorrente.

Ne discende che la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevista e disciplinata dall'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 (cd. preavviso di rigetto.)

Il preavviso di rigetto, introdotto con la legge n. 15/2005, costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima di

adottare il provvedimento negativo, informa l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, si tratta di un atto avente natura endoprocedimentale, che deve essere adottato, come precisato in dottrina e giurisprudenza, in fase predecisoria, *“sì da rendere possibile l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endo- procedimentale, a carattere necessario, ed aumentare così le “chances” del cittadino di ottenere dalla stessa p.a. ciò che gli interessa (...)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 4828/2007).

La *ratio* del preavviso di rigetto è dunque collegata alla garanzia del contraddittorio, in attuazione del principio del giusto procedimento, nonché al rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e alla deflazione del contenzioso, sollecitando il superamento dei conflitti già in fase procedimentale.

Ciò posto, nel caso di specie risultano palesemente violate le norme della legge n. 241/90, dirette a garantire la partecipazione del soggetto interessato ed in particolare l'art. 10 bis, atteso che la Regione Campania ha proceduto ad emanare direttamente la graduatoria unica regionale definitiva senza instaurare alcun momento di contraddittorio partecipativo atto a consentire alla ricorrente di far valere le proprie ragioni.

L'apertura di un momento di dialogo con l'interessato si rendeva tanto più necessaria e doverosa da parte della P.A. in presenza di un iter procedurale non precisamente lineare, **atteso che si trattava di defalcare un punteggio già riconosciuto in sede di istruttoria ed in relazione alla stabilità del quale si era quindi formato un legittimo affidamento in capo all'azienda ricorrente.**

Giova evidenziare sul punto che a fronte di una circostanziata e tempestiva comunicazione dei motivi ostativi al pieno accoglimento della domanda di sostegno e del riesame proposto, la ricorrente avrebbe potuto rappresentare fatti e situazioni di assoluta idoneità a determinare l'assegnazione integrale del punteggio astrattamente attribuibile al progetto (punti 80) ed il conseguente inserimento della domanda in una posizione di graduatoria utile al finanziamento, il che si è invece costretti a fare in questa sede giurisdizionale.

II- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

A quanto sopra dedotto si aggiunga che l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere specificamente conto, anche con allegazione documentale, delle eventuali carenze riscontrate, prima dell'emanazione della graduatoria regionale definitiva.

Ciò in base ai noti principi del soccorso istruttorio, che sono da ritenersi oramai informare il giusto procedimento e quello della leale cooperazione tra P.A. e titolare dell'interesse pretensivo.

III-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 – del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 - eccesso di potere – ingiustizia manifesta

Giova in limine precisare che le domande di sostegno vengono inserite in graduatoria sulla scorta del punteggio ad esse attribuito in base a otto criteri di selezione (ossia condizioni di premialità) predeterminati e disciplinati dal bando di attuazione, “Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani tipologie d'intervento 4.1.2 e 6.1.1” e relativi allegati, approvato con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii. (all.1)

Le domande ritenute ammissibili e inserite in graduatoria accedono al contributo solo fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando, restando escluse quelle non collocate in posizione utile.

Orbene all'azienda ricorrente sono stati ingiustamente detratti 9 punti, determinandone la collocazione tra le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando.

Detto punteggio relativo al Criterio di Selezione n. 5. “*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)*” è stato prima correttamente assegnato nella fase istruttoria a seguito di richiesta di correzione dell'errore palese, e poi ingiustamente ed immotivatamente detratto in sede di graduatoria unica definitiva regionale.

Di qui il carattere manifestamente illogico nonché arbitrario e contraddittorio dell'agire della P.A. procedente, che prima ha riconosciuto il punteggio, in accoglimento dell'istanza di errore palese e successivamente lo ha detratto, senza addurre motivazione alcuna.

III A-Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e del Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 -Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta.

Ai sensi del bando di attuazione della misura l'attribuzione del punteggio (approvato con DRD 239 del 2017), nell'ambito del Criterio di selezione n. 5 “*Caratteristiche tecniche/economiche del progetto (max 24 punti)*” sono attribuiti 9 punti di premialità alle aziende che realizzino “*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari*

ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”

Tale criterio/condizione di premialità è stato inverato dall’azienda ricorrente mediante la previsione nel progetto presentato di un articolato investimento materiale ed immateriale atto ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole e ad ampliare i mercati di riferimento, facendo l’azienda parte della rete d’impresa CAMPANIA BIO.

Nello specifico l’investimento previsto è la *“Progettazione ed ideazione del Marchio aziendale, della linea packaging, sviluppo del catalogo dei prodotti aziendali in linea ed in grado di essere integrata alla rete d’impresa Campania Bio per politiche di sviluppo commerciale comuni”*, preventivato al prezzo più basso dalla ditta Teletype di Oto Tortorella con sede nel comune di Ariano Irpino (AV). **(all.9)**. Gli investimenti previsti, quindi, sono finalizzati a consentire all’azienda, già integrata nella rete d’impresa CAMPANIA BIO, di sviluppare politiche commerciali comuni in perfetta sintonia con quanto previsto dal criterio di selezione n° 5, in particolare alla voce *“Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”*.

Sussisteva, dunque, e sussiste tuttora la condizione di premialità che, ai sensi del richiamato criterio di selezione n. 5 del bando, rende doveroso il riconoscimento di ulteriori 9 punti, **peraltro, come detto, già attribuiti in sede di istruttoria e poi immotivatamente detratti.**

IV) Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere.

Si è detto della illegittimità della valutazione attribuita alla ricorrente.

Più in generale, però, va considerato che il caso in esame verte sulla diversa collocazione dei beneficiari nella graduatoria, frutto, evidentemente, di una comparazione dei singoli punteggi ricevuti da ciascuno.

Orbene, è da ritenersi illegittima la concessione di contributi pubblici nel caso in cui la graduatoria dei beneficiari sia priva di motivazione, ossia non indichi i criteri seguiti per formarla, né faccia rinvio ad altro documento esplicativo con riguardo alla procedura di valutazione eseguita dalla PA (cfr. Tar Lazio sentenza 2483/2020) per effetto del corollario desunto dal combinato disposto degli articoli **3 (obbligo di motivazione dell’atto amministrativo) e 12 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge 241/1990**, diretta emanazione di principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La graduatoria in questione reca un'apposita sezione con la tabella dei punteggi assegnati alle domande, ma è comunque carente di motivazione in ordine alla procedura di valutazione eseguita per giungere al risultato degli ammessi.

Manca, in sostanza, la griglia predeterminata dei criteri ai fini della ripartizione dei fondi, non bastando il mero esito esplicativo dell'attività svolta.

La mancata dimostrazione del rapporto tra attribuzione del punteggio e parametri di valutazione risulta dirimente ai fini della declaratoria di illegittimità, stante il contrasto della fattispecie con il principio di buon andamento cui deve sempre uniformarsi l'azione della P.A.

È il caso di ricordare come la giurisprudenza amministrativa e contabile abbia più volte ribadito l'esigenza di dare corso con particolare cautela all'impiego di risorse pubbliche nei confronti dei terzi, tenuto conto del fatto che la mancata osservanza delle regole in materia può costituire fonte di danno erariale.

In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza 7845/2019 ha osservato che l'onere di subordinare la concessione di vantaggi economici a soggetti terzi alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi *«è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare»*.

Di qui la necessità che l'erogazione di contributi pubblici venga circoscritta con cura e subordinata all'osservanza di criteri predeterminati, secondo un'apposita istruttoria da riportare volta per volta nella motivazione dei provvedimenti adottati.

Nel caso di specie tali principi non sono stati rispettati, per cui, ferme le superiori contestazioni, l'Amministrazione non ha dato conto della collocazione nella graduatoria dei soggetti ammessi a contributo finanziabile.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto.

Nell'attesa di una pronuncia nel merito:

-i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;

- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;

-l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione;

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex artt. 41, comma 4 e 49, co. 3, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato B del Decreto impugnato e di ogni altro controinteressato,

Voglia così provvedere:

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), previa corretta valutazione e imputazione del punteggio.
- b) con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00.

Montella/Napoli 27.10.2020

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza